

## «Incostituzionali i 10 anni per l'Itea»

La pronuncia della Consulta «La Provincia ha violato l'articolo 3, colpiti i lavoratori»

### Alloggi popolari

Bocciati i criteri fissati nel 2019 che richiedevano la residenza continuativa in Italia

di Alice Tilotta

**I**l criterio con cui la Provincia di Trento voleva restringere la platea degli aventi diritto a un alloggio popolare è incostituzionale. In particolare, viola uno dei principi fondamentali della Carta, l'articolo 3: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto», perché va a colpire proprio chi, per motivi lavorativi, è costretto a frequenti spostamenti. È giunta questa conclusione la Corte Costituzionale riguardo alla famigerata legge del 2019 che prevedeva il requisito dei dieci anni di residenza in Italia (gli ultimi due in modo continuativo) per accedere all'alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione. La sentenza è l'ultimo passo, definitivo, di una vicenda giudiziaria che si protrae dal 2021, da quando un cittadino etiope, assistito dall'avvocato Giovanni Guarini di Asgi, l'associazione di studi giuridici sull'immigrazione, aveva fatto ricorso. La norma, nel frattempo era stata leggermente modificata, ma i tribunali di tutti gli ordini (quello ordinario e poi



A Roma Il palazzo della Consulta, sede della Corte Costituzionale, che si è pronunciata sulla norma provinciale del 2019

la Corte d'Appello) aveva sempre dato ragione al richiedente. «È la cronaca di un verdetto annunciato – commenta oggi l'avvocato Guarini – la Consulta ci spiega che l'offerta di un alloggio a soggetti economicamente deboli assicurata agli stessi un'esistenza dignitosa, e una disciplina che limita il diritto dei più deboli a requisiti di lunga residenza è irragionevole, cioè discriminatorio in quanto disconosce ogni rilievo allo stato di bisogno».

«Un diritto fondamentale» La sentenza della corte costituzionale sottolinea come il

diritto a un alloggio dignitoso sia una tutela fondamentale proprio per i soggetti maggiormente svantaggiati, come raccomandato, del resto, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Viceversa, la legge provinciale finiva per penalizzare i soggetti più vulnerabili, vista come una legge che penalizzava i più vulnerabili. Passaggio quasi scontato, il fatto che oltre all'articolo 3, sia stato violato anche il 117 quello che enuncia la potestà legislativa statale e regionale nel rispetto della Costituzione.

«Fra l'altro – prosegue Guarini – la Corte ha espressamente affermato che è irragionevole

■ **La normativa con cui si ponevano restrizioni per le domande, prevedendo un decennio di residenza in Italia attraverso i tribunali, tra sentenze e ricorsi dal 2021**

ancorare una prestazione provinciale a dieci anni di residenza non nel territorio provinciale, ma in quello nazionale, né ha alcun senso far riferimento ai requisiti previsti dal reddito di cittadinanza, che è una prestazione del tutto diversa dagli alloggi».

### Il collegamento con il reddito di cittadinanza

Il riferimento, in questo caso è alla «ratio» presentata al momento del provvedimento. Facciamo un passo indietro: nel 2019, il governo «gialloverde» che vedeva la presenza, in maggioranza della Lega e del Movimento 5 Stelle ha introdotto, per l'appunto, il reddito di cittadinanza ma prevedendo il requisito – chiesto espressamente dal Carroccio – della residenza decennale. Ma questo, dice ora la Corte, non può essere utilizzato come analogia per un altro strumento di welfare come le case popolari. In altre parole, l'accesso all'alloggio dovrebbe essere determinato dal bisogno non dalla durata della residenza. «In sintesi – la conclusione di Guarini – si tratta di una norma che si accanisce sugli ultimi, sui più poveri e bisognosi e si pone in contrasto con i precedenti della Consulta che da tempo erano noti. Lascia stupiti che gli unici a non conoscere le regole europee e costituzionali siano proprio i nostri amministratori, autori della legge provinciale dichiarata incostituzionale. Viene impedita una missione fondamentale della Repubblica: quella di promuovere «l'uguaglianza sostanziale in termini sociali ed economici»».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Le reazioni** | I sindacati: «I dati non sono cambiati, gli stranieri sono sempre il 9%». Zanella (Pd): «Esempio di razzismo istituzionale»

## «Norma populista che non ha aiutato i trentini»

«Lo sapevamo». Si può riassumere in due parole la reazione dei sindacati alla notizia della pronuncia con cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge provinciale sugli alloggi popolari, nella parte in cui si richiede il criterio di dieci anni di residenza per accedere alle case a canone sostenibile. «Ancora una volta il Governo della Provincia autonoma di Trento ha violato la Costituzione nonostante già da tempo si conoscessero i diversi precedenti nei quali la Corte Costituzionale aveva già espresso un medesimo giudizio – affermano, in una nota congiunta Andrea Grasselli, segretario provinciale della Cgil, Michele Bezzi, che ricopre lo stesso ruolo nella Cisl e Walter Alotti, a capo della Uil Trentino –. Già è assurdo che l'Autonomia, invece di mettersi al servizio della Costituzione, ne violi il dettato a soli fini demagogici e strumentali. Lo è oggi ancor di più per il fatto che quella norma, così discriminatoria e ingiusta, non ha portato alcun beneficio alle famiglie trentine, perché il problema abitativo non solo non è stato risolto, ma semmai è stato acuito proprio dall'inerzia del Governo Fugatti. È questa la



Sindacati Da sinistra, Michele Bezzi, Andrea Grasselli e Walter Alotti

riprova che slogan come «Prima i Trentini» sono solo fumo negli occhi. Tra l'altro – notano sempre le sigle – come riporta puntualmente il bilancio sociale di Itea in questi anni il rapporto tra inquilini con passaporto italiano e quelli di origine straniera non è mai mutato. Nel 2019 i cittadini italiani erano ben il 91% degli inquilini Itea, contro il 7% di inquilini con passaporto

di un paese extra Ue. Nel 2023, ultimo dato utile, la proporzione era la stessa: 91% a 7%. Questo perché già al proprio interno la legge provinciale sull'edilizia abitativa pubblica conteneva meccanismi che privilegiano proprio i nuclei familiari che hanno da più tempo investito sul radicamento in Trentino. Cosa siano allora serviti tutti i soldi spesi dalla Provincia per



Partito democratico Paolo Zanella

avvocati e appelli di fronte ad una sentenza quasi scontata è difficile comprenderlo. Se lo stesso impegno e lo stesso tempo fossero stati usati per risolvere il problema casa in Trentino, oggi probabilmente avremmo una situazione migliore rispetto a cinque anni fa». Reazioni arrivano anche dalla minoranza: «La crociata

ideologica della Giunta Fugatti contro le persone straniere è andata a infrangersi contro una pesantissima pronuncia della Corte Costituzionale – sostiene il consigliere provinciale Paolo Zanella, a nome del gruppo del Partito democratico –. Una pronuncia che inaugura il 2025 rendendo giustizia a tutte le persone straniere e dando ragione a chi, come noi, ha sempre denunciato la discriminazione insita in quella modifica normativa, così come nelle modifiche analoghe alle norme sull'assegno di natalità e sull'assegno unico provinciale. Una pronuncia che però resterà come un'onta indelebile nella storia di questa Provincia: si è sancita una deliberata violazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione, il principio di uguaglianza sostanziale a fondamento della vita sociale della nostra Repubblica. Se si considera che la ragione alla base del discrimine per l'accesso alla casa o a altre provvidenze sociali è nei fatti l'essere straniero, con l'utilizzo strumentale di un vincolo temporale di residenza irragionevole, in palese contrasto con il diritto nazionale ed europeo: è razzismo istituzionale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA